NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Art. 36

Banca dati informativi

E' istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attivita' di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione. L'accesso alla banca dati e' pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento. Le modalita' di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e' tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

Versione in vigore dal 1 marzo 1987, non più in vigore dal 29 agosto 2014 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
Estremi	Legge 26 febbraio 1987, n. 49
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-della-cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di/art-36-banca-dati-informativi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it